

Edizione di lunedì 26 Aprile 2021

EDITORIALI

[Euroconference In Diretta: oggi la 39esima puntata](#)

di Sergio Pellegrino

DICHIARAZIONI

[Modello Redditi: dichiarazioni correttive ed integrative – I° parte](#)

di Federica Furlani

ENTI NON COMMERCIALI

[La L. 398/1991 e il principio di cassa](#)

di Guido Martinelli

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il regime dei neo-residenti: profili di incostituzionalità?](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[Ravvisabili due operazioni distinte nell'ipotesi di cessione di immobile con cucina](#)

di Laura Mazzola

PODCASTING

[Come fare un podcast aziendale](#)

di Ester Memeo - Podcast Producer

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: oggi la 39esima puntata

di Sergio Pellegrino

39esimo appuntamento quest'oggi alle ore 9 con ***Euroconference In Diretta***.

Nella **sessione di aggiornamento** partiremo con la rassegna delle novità della settimana appena conclusasi a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza**.

Per quanto riguarda la **normativa**, da segnalare soltanto un [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 aprile](#) relativo agli **indici sintetici di affidabilità fiscale**: il provvedimento contiene l'indicazione delle **specifiche tecniche** secondo cui predisporre ovvero rendere disponibili i file necessari alla procedura di acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità.

A livello della prassi dell'Agenzia, da evidenziare ben **34 risposte ad istanze di interpello**.

Esamineremo per prima la [risposta n. 261](#) del **19 aprile** in materia di **superbonus**, con la quale l'Agenzia torna ad affrontare, dopo la [risposta n. 254](#) della settimana precedente, il tema del ruolo del **general contractor** negli interventi agevolati con il 110%.

Poi analizzeremo la [risposta n. 277](#) del **21 aprile** relativa all'applicazione delle **agevolazioni prima casa** in presenza del **possesso da parte del contribuente di un'altra casa**, nello stesso Comune, acquistata per effetto di una **successione mortis causa**.

Interessante anche la [risposta n. 289](#) del **23 aprile**, nella quale viene affrontata la problematica della possibilità di **integrare la dichiarazione Iva, chiusa a credito con richiesta di rimborso**, per inserire l'apposizione del **visto di conformità** e la **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** di cui era priva la dichiarazione presentata originariamente.

Per quel che concerne la **giurisprudenza della Cassazione**, esamineremo l'[ordinanza n. 10513 del 21 aprile](#) della Corte di Cassazione, che riguarda un contribuente che aveva **acquistato un immobile con l'agevolazione prima casa**, sottponendolo alla **condizione sospensiva della**

vendita entro due anni dell'immobile già detenuto quale prima casa.

La parola passerà quindi a Lucia Recchioni, che, nell'ambito della sessione “**adempimenti e scadenze**” proporrà un **esempio di compilazione del quadro VQ** della dichiarazione Iva 2021, anche in considerazione dell'approssimarsi della **scadenza di trasmissione dei modelli**, prevista per **il 30 aprile**.

Proprio la gestione dei dati da indicare nel **quadro VL** e nel **quadro VQ** della **presente dichiarazione (e di quella dell'anno che verrà)** ha indotto **Assonime**, con la sua **circolare n. 11 del 16.04.2021** a suggerire la **proroga dei termini di presentazione al 30.06.2021**, al fine di evitare che i **versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria “blocchino” il credito Iva**.

Nella **sessione** dedicata al **caso operativo**, realizzata in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**, analizzeremo la tematica della **fruizione del superbonus** da parte di **Onlus, Odv e Aps**: numerose le risposte ad istanze di interpello in materia nelle ultime settimane.

Roberto Bianchi nella **sessione di approfondimento** si occuperà del **conferimento della nuda proprietà di partecipazioni**, che non risulta essere escluso a priori dall'ambito di applicazione del regime fiscale del realizzo controllato di cui al [comma 2-bis dell'art. 177 del Tuir](#).

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate le altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

DICHIARAZIONI

Modello Redditi: dichiarazioni correttive ed integrative – I° parte

di Federica Furlani


Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELLE SOCIETÀ IMMOBILIARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il Frontespizio del modello Redditi (PF, SP, SC, ENC), nella sezione *Tipo di dichiarazione*, contiene una serie di caselle dedicate alla predisposizione di **dichiarazioni correttive ed integrative**, che vanno barrate a seconda della tipologia di dichiarazione presentata.



Entrambe vanno a **sostituire dichiarazioni già presentate nei termini stabiliti**; non è pertanto prevista alcuna indicazione sul frontespizio in caso di **dichiarazione tardiva**.

Si ricorda che la dichiarazione presentata **entro 90 giorni** dalla scadenza dei termini si considera valida, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In particolare, se la dichiarazione è presentata con **ritardo non superiore a novanta giorni**, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una **sanzione di euro 25**, pari ad 1/10 di euro 250, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il **pagamento dei tributi**.

La dichiarazione presentata dopo 90 giorni si considera omessa, ma costituisce titolo per la riscossione dell'imposta che risulta dovuta.

La casella **“Correttiva nei termini”** del Frontespizio del modello Redditi va barrata quando la dichiarazione viene **ripresentata entro i termini ordinari**, in sostituzione di una **precedente dichiarazione errata**: essa **si sostituisce integralmente alla prima** e consente al contribuente di esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte o oneri deducibili, di evidenziare ritenute, crediti di imposta, etc..

Proprio perché riproposta entro i termini di scadenza, **non è prevista l'irrogazione di alcuna sanzione**, ma devono essere regolate le eventuali **differenze** anche mediante il ricorso al **ravvedimento operoso**.

In particolare, a seguito dell'invio della **dichiarazione correttiva** può emergere:

- un **maggior debito**, che comporta il versamento della maggiore imposta e delle addizionali eventualmente dovute;
- un **minor credito**, che comporta la necessità di versare la parte di credito non spettante eventualmente già utilizzata in compensazione;
- un **maggior credito** o un **minor debito**, che può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.

Il contribuente che invece, avendo validamente e tempestivamente presentato la dichiarazione originaria (anche nei 90 giorni successivi alla scadenza), scaduti i relativi termini ordinari, **intende correggere errori od omissioni**, deve presentare una **dichiarazione integrativa**, secondo le **stesse modalità previste per la dichiarazione originaria**, completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa, a suo favore o a favore del fisco, entro il termine di cui all'[articolo 43 del D.P.R. 600/1973](#): **31 dicembre** del **quinto anno successivo** a quello in cui è stato presentata la dichiarazione da correggere.

In particolare il [comma 8 dell'articolo 2 del D.P.R. 322/1998](#) prevede che:

"Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#), le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 3](#), utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'[articolo 43 del D.P.R. 600/1973](#)".

La casella **"dichiarazione integrativa"** del Frontespizio va pertanto compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:

- il **codice 1**, nell'ipotesi prevista dall'[articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per **correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o minore reddito** o, comunque, di un **maggiore o minore debito d'imposta o**

di un maggiore o minore credito e fatta salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#);

- il **codice 2**, nell'ipotesi in cui il contribuente intenda **rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate**, ai sensi dell'[articolo 1, commi 634 – 636, L. 190/2014](#), salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#). L'Agenzia delle entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) **dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.**

ENTI NON COMMERCIALI

La L. 398/1991 e il principio di cassa

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO SOCIALE PER ENTI DEL TERZO SETTORE, IMPRESE SOCIALI E COOPERATIVE SOCIALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Una recente decisione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto ([sentenza n. 566 del 19.04.2021](#)) ripropone il controverso tema del c.d. concetto di “cassa allargato” da utilizzare nella applicazione della L. 398/1991.

Il Ministero delle Finanze, dopo aver affermato, con la [circolare 1/1992](#), che “*stante la particolarità della disciplina introdotta dalle L. 398/1991 per i soggetti ivi indicati, ai fini della individuazione dei proventi in argomento deve avversi riguardo al principio di cassa*”, con proprio **decreto del 18.05.1995** prescrisse, nell’allegato che: “*Stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge n. 398, occorre precisare che per l’individuazione dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali deve avversi riguardo al criterio di cassa, nel cui ambito, peraltro, resta fermo il principio voluto dalla normativa Iva secondo cui vanno computati gli introiti fatturati ancorché non riscossi*”.

Tale principio è stato da ultimo ribadito dalla [circolare 18/2018](#) della Agenzia delle entrate, nella quale viene indicato che: “***Stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge n. 398 del 1991, per l’individuazione dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali deve avversi riguardo al momento in cui è percepito il corrispettivo. Si fa presente, tuttavia, che, qualora anteriormente alla percezione del corrispettivo sia emessa fattura, andranno in tale ipotesi computati anche gli introiti fatturati ancorché non riscossi. Tale criterio deve essere seguito – al fine della determinazione del plafond di 400.000 euro e dell’applicazione delle modalità forfetarie di determinazione del reddito imponibile e dell’Iva proprie del regime di cui alla legge n. 398 del 1991 – anche dalle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro***”.

Sostanzialmente, secondo l’Amministrazione finanziaria, se una sportiva con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ha **percepito al 20 dicembre dell’anno “n” corrispettivi per 380.000 euro** e il 27 dicembre dello stesso anno “n” ha emesso una fattura per operazioni di sponsorizzazione per un importo imponibile pari ad 40.000 euro, riscosso il successivo 15 gennaio dell’anno “n+1”, i **proventi**, pari a **40.000 euro**, fatturati nell’anno “n” ma percepiti nel successivo anno “n+1”, **concorrono comunque al calcolo del plafond di 400.000 euro**

relativamente all'anno "n", determinando, nel caso di specie, un **superamento di detto plafond**.

Questa tesi, oltre alla **dottrina**, ha visto fino ad oggi contraria anche la **giurisprudenza** di merito.

Infatti **l'interpretazione indicata era stata avversata già dalla CTP Reggio Emilia (sentenza n. 274/2014) e dalla CTR L'Aquila (sentenza n. 256/15)**.

I giudici di secondo grado abruzzesi hanno stabilito che la tesi della **prassi amministrativa** "introduce una **distinzione arbitraria** circa le modalità di incasso dei proventi, **non desumibile neanche indirettamente dal tenore della norma di cui alla legge n. 398/1991**. Laddove si fa riferimento ai «proventi conseguiti» nulla viene specificato circa le **modalità di provenienza del provento** e l'assenza nella norma di ogni riferimento al riguardo è coerente con il principio di cassa perché ciò che rileva non è la natura del mezzo utilizzato per il pagamento ma solo e soltanto l'effetto di realizzo che ne deriva al fine di qualificare il provento come effettivo ricavo" (sul punto vedi anche S. Rossetti "[Il principio di cassa nell'ambito dell'agevolazione ex articolo 1 L. 398/1991](#)", in EcNews del 21.07.2020).

Il caso di specie in esame, posto dalla sentenza del giudice di secondo grado veneto, è tipico: **associazione sportiva dilettantistica** che sarebbe uscita dal plafond dell'esercizio accertato nel caso fossero da computarsi anche le **fatture emesse ma non ancora incassate**.

La sentenza in commento, collegandosi al precedente filone giurisprudenziale, **non condivide la tesi della Agenzia delle entrate** ritenendo che l'allargamento del concetto di cassa introdurrebbe nell'ordinamento una sorta di **terza via**, oltre ai canoni classici di cassa e competenza, **in assenza di una esplicita disposizione normativa all'interno della L. 398/1991**.

La lettera della norma, secondo il Giudicante, non consente di ritenere che siano proventi "conseguiti anche quelli relativi a fatture emesse nel corso dell'esercizio ma non ancora incassati".

Del resto, se così fosse, si creerebbe una **discrasia tra la disciplina Iva e i criteri di determinazione delle imposte dirette**, vigente il regime di cassa.

L'assenza di una precisa disposizione di legge, ad avviso dei magistrati tributari, **non può essere superata da norme regolamentari**, quali il citato **D.M. 18.05.1995**, oppure da documenti di prassi amministrativa quali debbono essere ritenute le circolari della Agenzia delle entrate.

IMPOSTE SUL REDDITO

Il regime dei neo-residenti: profili di incostituzionalità?

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

I PRINCIPI GENERALI DI IMPUGNAZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) ha introdotto l'[articolo 24-bis Tuir](#), il quale ha previsto un **nuovo regime fiscale per le persone fisiche** che trasferiscono in Italia la propria residenza fiscale, il c.d. regime dei **neo-residenti** o *net worth individuals*, che rappresenta un **regime opzionale di imposizione sostitutiva dell'Irpef**.

Esso è **ispirato** al regime del “*resident but not domiciled*” **inglese**, il quale prevede una tassazione piena dei redditi prodotti in Inghilterra, mentre i redditi di fonte estera e già tassati in altri Paesi sono assoggettati ad imposizione in Inghilterra solo se ivi rimpatriati.

Nello specifico, il primo comma della disposizione in questa sede considerata dispone che “*Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all'estero (...) a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia (...) per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione*”.

In particolare, i **redditi di fonte estera** prodotti da tali soggetti scontano **un'imposta sostitutiva pari ad euro 100.000** per ciascun periodo d'imposta in cui è valida l'opzione, mentre tale importo è ridotto ad euro 25.000 annui per ciascun familiare.

È evidente, sin da una prima lettura della norma, che il suddetto trattamento fiscale costituisce una **deroga al principio di tassazione mondiale del reddito** (c.d. *worldwide taxation principle*) di cui all'[articolo 2 Tuir](#) e secondo il quale “*Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato*”.

L'[articolo 24-bis Tuir](#) specifica inoltre che, ai fini di verificare sia il trasferimento di residenza sia il numero di periodi di imposta in cui il soggetto ha avuto la residenza all'estero, è necessario considerare quanto disposto dall'[articolo 2, comma 2, Tuir](#).

In tal senso, è utile richiamare la [circolare 17/E/2017](#), nella quale l'Agenzia ha specificato che “*tenuto conto della rilevanza del solo dato dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, il soggetto che non si è mai cancellato da tale registro non può essere ammesso alle agevolazioni in esame. L'accesso ai regimi agevolativi è consentito, altresì, alle persone fisiche, in grado di vincere la presunzione di residenza in Italia di cui al comma 2-bis dell'articolo 2 del Tuir*”.

La medesima circolare chiarisce inoltre che “*(...) l'eventuale istanza di cui al comma 3 dell'articolo 24-bis del Tuir sarà dichiarata inammissibile sia se è in corso un'attività di verifica, sia in caso di accertamento definitivo che attesti la residenza fiscale in Italia del contribuente che pretende di essersi trasferito da altro Stato*”.

È un regime che presenta **indubbi vantaggi sotto il profilo fiscale**, soprattutto per quei soggetti a cui è imputabile un **elevato reddito di fonte estera** (si pensi, ad esempio, agli sportivi professionisti).

Stante il **cumulo di agevolazioni** previsto dal regime in esame, può sorgere il dubbio se esso presenti o meno profili di **incostituzionalità**, ed in particolare se violi il principio di uguaglianza previsto dall'[articolo 3 Cost.](#), non essendo in nessun caso prevista, per i soggetti residenti in Italia – non trasferitisi dall'estero – **alcuna imposta sul reddito** in misura fissa e predeterminata.

È doveroso evidenziare, difatti, che il trattamento fiscale di cui all'[articolo 24-bis Tuir](#), **contrariamente** alla regola generale della **tassazione progressiva dei redditi prodotti dalle persone fisiche**, prevede l'applicazione di un'**imposta fissa**, indipendentemente dall'ammontare del reddito estero imputabile al neo-residente.

Tuttavia, da tale aspetto vantaggioso, ne discende un altro foriero di altrettanti benefici: in particolare, dal momento che i **redditi esteri non concorrono alla formazione del reddito complessivo** con quelli di fonte italiana, l'aliquota da applicare verrà **calcolata unicamente su quest'ultimi**, ed essa potrebbe dunque risultare **di gran lunga inferiore** rispetto a quella che verrebbe applicata se venisse calcolata sul totale dei redditi mondiali.

Ciò significa, dunque, che, sebbene i **redditi prodotti dai neo-residenti all'interno dello Stato italiano risultino tassabili in via ordinaria**, essi beneficeranno di un trattamento fiscale più favorevole, essendo **inevitabilmente assoggettati ad un'aliquota inferiore** rispetto a quella che verrebbe considerata ai fini del *worldwide taxation principle*.

IVA

Ravvisabili due operazioni distinte nell'ipotesi di cessione di immobile con cucina

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

IL SUPERBONUS E LE ULTIME NOVITÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **cessione di una unità immobiliare abitativa, con cucina funzionale inclusa**, costituisce, sotto il profilo **Iva**, due **operazioni distinte**: una riferita all'unità abitativa e l'altra collegata alla cucina.

In particolare, l'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione 25/E/2021](#), ha affermato che la cessione della cucina, già inclusa nell'unità immobiliare abitativa, deve considerarsi come un'**operazione separata** dalla cessione dell'unità immobiliare (ancorché quest'ultima venduta "a corpo") e deve, pertanto, essere assoggettata ad **aliquota Iva ordinaria**.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria rifiuta, innanzitutto, l'orientamento dell'istante, società operante nel settore immobiliare che intende commercializzare **unità abitative con cucina arredata** al fine di facilitare le cessioni, in quanto evidenzia che una **cucina funzionante, collocata all'interno di una unità abitativa, non possiede le caratteristiche proprie dei beni immobili**.

Infatti, a parere dell'Agenzia delle entrate, in riferimento ad una cucina arredata, **non si può sostenere che sia**:

- **incorporata nel fabbricato o nell'edificio**, in quanto può essere rimossa o smontata;
- **parte integrante di un fabbricato o di un edificio**, in quanto la cucina non ha la stessa rilevanza dei serramenti, del tetto, delle scale o dell'ascensore, in mancanza dei quali l'immobile può risultare comunque completo;
- **installata in modo permanente in un fabbricato o in un edificio**, potendo essere rimossa senza, di per sé, distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio stesso.

Pertanto, essa non possiede le caratteristiche proprie dei beni immobili come definiti dall'[articolo 13-ter Regolamento Ue n. 282 del 15.03.2011](#).

Nel caso di specie, inoltre, non è possibile nemmeno considerare la cessione della cucina quale **operazione accessoria alla cessione dell'unità immobiliare ad uso abitativo**. Pertanto, non si ravvisano nemmeno le condizioni di cui all'[articolo 12 D.P.R. 633/1972](#), in merito alle cessioni o prestazioni accessorie.

Infatti, un'operazione va **considerata accessoria ad un'altra operazione**, cosiddetta principale, quando la prima **non costituisce per la clientela un fine a sé stante**, bensì **il mezzo per fruire meglio della seconda**.

Ne deriva che **la cessione di una cucina funzionante** non costituisce un elemento senza il quale l'operazione principale di vendita dell'unità immobiliare **non sarebbe possibile**.

Pertanto, **la cessione delle unità abitative, costituisce, ai fini Iva, una cessione di beni distinta** da quella avente ad oggetto la **cucina**.

In merito al secondo quesito posto dall'istante in relazione all'**aliquota Iva da applicare sulla cessione della cucina** dal produttore o installatore alla società, l'Amministrazione finanziaria evidenzia che alla **cessione di beni finiti** è applicabile:

- **l'aliquota Iva del 4 per cento** per le **cessioni di beni**, escluse le materie prime e semilavorate, **forniti per la costruzione**, anche in economia, dei fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla Legge Tupini nonché delle costruzioni rurali;
- **l'aliquota Iva del 10 per cento** per le **cessioni di beni**, escluse le materie prime e semilavorate, **forniti per la realizzazione degli interventi di recupero**.

Secondo quanto chiarito dalla **circolare 1/E/1994**, paragrafo 14, per “**beni finiti**” cui si applicano le aliquote Iva agevolate “*si intendono quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell'intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell'immobile. [...] Sono da considerare beni finiti, a titolo esemplificativo, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas eccetera [...]*”.

I beni finiti, inoltre, rimangono tali anche se vanno ad incorporarsi nella costruzione, in quanto **non perdono le proprie caratteristiche** “*tanto di essere suscettibile di ripetute utilizzazioni*” (si vedano le [risoluzioni 22/E/1998 e 269/E/2007](#)).

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione finanziaria ha concluso ritenendo “*che una cucina funzionante, completa di tutti gli elementi normalmente impiegati per lo scopo a cui è destinata (elettrodomestici, mobili, sedie, tavoli, cassetiere, mensole, credenze, ripiani, etc.), sia composta da un insieme di elementi che, complessivamente intesi, non sembrano possedere le caratteristiche proprie dei beni finiti*”.

Pertanto, la cessione della cucina dal produttore o installatore alla società non costituisce

un'operazione avente ad oggetto un bene finito e, di conseguenza, deve essere **assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.**

PODCASTING

Come fare un podcast aziendale

di Ester Memeo - Podcast Producer

Su **come fare un podcast** si possono imbastire diverse risposte, considerando che solo di recente questo media sta sviluppando il suo potenziale in ambito aziendale. Molti processi e figure professionali sono in via di definizione e tante sono le competenze da mettere in campo. In un precedente articolo ho parlato dell'importanza di creare una strategia di *marketing* per *podcast* come base di partenza per la produzione di un progetto.

Partendo da questi presupposti, vediamo ora alcune **buone pratiche** che ho raccolto nella mia esperienza di *podcast producer*, utili da conoscere se stai pensando di commissionare o fare un podcast aziendale.

1. Preparare un documento di *brief*

Prima di iniziare con la produzione di un *podcast* aziendale, il documento di *brief* è necessario per delineare i contorni del progetto. In esso deve essere specificato **cosa il brand vuole comunicare**, quali sono gli **obiettivi** e il **target** da raggiungere ma anche i valori e il *tone of voice* che ne definiscono l'identità. Sulla base di questi elementi, si lavora all'ideazione di un *concept*.

2. Proporre il *concept*

Il *concept* è la vera e propria **idea creativa del progetto**. In funzione degli obiettivi di comunicazione, si definirà una tipologia di podcast che meglio risponde alle esigenze del *brand*. Può basarsi su format più o meno definiti, ma resterà sempre un prodotto personalizzato.

Ad esempio, si può scegliere di fare un *podcast*:

- **educativo e informativo** se l'obiettivo è approfondire tematiche specifiche o divulgare contenuti verticali di settore;
- **di brand** se il messaggio da comunicare è legato a finalità commerciali di posizionamento, fidelizzazione e *awareness*;
- **di intrattenimento**, con serie audio articolate come fossero *fiction* e sceneggiati.

3. Definire un piano di produzione

Tempi, attività e attori coinvolti. Il podcast è un progetto complesso che integra diverse figure professionali: autori, *speaker*, tecnici audio, *sound designer* e responsabile di produzione per citarne alcune. A prescindere dalla complessità del progetto, un piano di produzione sarà utile per **identificare ruoli e attività di lavoro**.

4. Avviare la produzione audio

Quando la fase di progettazione è definita, si avvia la produzione che implica diverse attività. La raccolta del **materiale narrativo** a supporto della **scrittura dei testi** editoriali può implicare un'attenta ricerca così come la capacità di strutturare uno *storytelling* efficace. Si passa poi alla **registrazione delle voci**, spesso in uno studio di registrazione, l'*editing* e il montaggio in **post produzione** del corredo sonoro e delle sigle. Infine il missaggio delle tracce audio pronte per la distribuzione.

5. Distribuire e analizzare i dati

Il prodotto arriva sulle piattaforme di distribuzione attraverso un *host* che crea e rilascia un feed RSS del contenuto audio. Sebbene questa sia la fase finale di realizzazione, è importante **monitorare i risultati** sulla base dei dati statistici di ascolto per poi valutare eventuali azioni strategiche di promozione del *podcast*.

Per rispondere alla domanda su come fare un podcast aziendale, come vedi gli step da tenere in conto sono diversi e implicano skill e competenze differenti.

